

N. R.G. 60/2022 PROC UN



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO

- Sezione Sesta Civile -

in persona della dott.ssa Carlotta Pittaluga

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **proc. unitario n. 60-1/2022** avente ad oggetto una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67ss CCII);

introdotta con ricorso depositato il 4.10.2022 da

[REDACTED]

[REDACTED], residenti in Torino, via Vigone n. 62, rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Cattelan e con l'ausilio dei professionisti nominati dall'OCC avv. Monica Michelatti e dott.ssa Mariavirginia Ragni

1. Il procedimento.

I coniugi [REDACTED], rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Cattelan e con l'ausilio dei professionisti nominati dall'OCC avv. Monica Michelatti e dott.ssa Mariavirginia Ragni, hanno depositato in data 4.10.2022 una proposta di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss d.lgs n. 14/2019. Il Giudice designato, con provvedimento depositato in data 10.11.2022, ha richiesto una integrazione in ordine alla relazione dell'OCC e questa è stata fornita con memoria del 30.11.2022. Ulteriore integrazione è stata richiesta con provvedimento depositato in data 11.1.2023, cui è seguita memoria integrativa datata 30.1.2023.



All'esito, con decreto ex art. 70 co 1 CCII del 15.2.2023, sono stati assegnati i termini di legge per le comunicazioni ai creditori ed a questi per la presentazione di osservazioni. Inoltre, sono state disposte ai sensi dell'art. 70 co 4 CCII, in quanto misure necessarie a conservare l'integrità del patrimonio, fino alla conclusione del presente procedimento: la sospensione della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 350/2021 (Tribunale di Torino); il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori.

Con memoria depositata il 30.3.2023, l'OCC ha riferito circa le comunicazioni e le osservazioni ricevute dai creditori, nonché della comunicazione di non avere ricevuto osservazioni da Agenzia delle Entrate. Inoltre, ha dato atto di aver ricevuto comunicazione di ulteriori due poste debitorie per importi contenuti (euro 359,51 nei confronti di Banca Ifis spa ed euro 1.342,36 nei confronti di Iustitia Futura spa), relativi a due finanziamenti risalenti ad oltre dieci anni fa di cui i debitori non ricordavano di avere pendenze in essere ed ha precisato che tali crediti devono considerarsi inclusi nel piano, senza variazioni delle percentuali di pagamento indicate.

Alla luce delle osservazioni, il giudice designato ha fissato udienza al 5 maggio 2023. Prima di tale udienza, si è costituito il creditore Banca delle Alpi Marittime con memoria 2.5.2023, sostenendo che il contratto di mutuo stipulato con i debitori debba ritenersi a tasso variabile. All'udienza 5 maggio 2023 i debitori, i gestori della crisi nominati dall'OCC ed i creditori hanno discusso delle conseguenze delle previsioni del piano in relazione al contratto di mutuo stipulato con Banca delle Alpi Marittime ed è stata rinviata l'udienza al 19 maggio 2023.

Successivamente, ritenuto necessario dal Giudice sentire i debitori a chiarimenti in ordine alle modalità di restituzione del finanziamento di euro 25.000,00 indicato nel ricorso, al fine di valutare la fattibilità economica del piano, all'udienza 12.9.2023, [redacted] [redacted] hanno precisato: di aver accumulato allo stato 26.000,00 euro di liquidità giacenti in banca; che la somma di euro 25.000,00 da ricevere con finanziamento alla base del piano, dovrebbe essere restituita con rate di circa 341,00 euro mensili, quantificate da La Scialuppa oralmente (poi documentate in euro 344,00 con e mail de La Scialuppa depositata il 14.9.2023).

I debitori hanno dunque chiesto omologarsi il piano di ristrutturazione dei debiti resolvendo le contestazioni circa la rata, la durata ed il tasso del mutuo con Banca delle Alpi Marittime.

2. Sussistenza dei requisiti per l'omologa

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da [redacted]

[redacted] deve essere omologato per le ragioni che seguono.



a) Competenza del Tribunale (art. 27 CCII)

Questo Tribunale è territorialmente competente in quanto i debitori risiedono in Torino, via Vigone n. 62 (doc. 19).

b) Documentazione a corredo della domanda (artt. 67 e 68 CCII).

La proposta è stata corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 67 CCII ed accompagnata dalla relazione dell'OCC che, all'esito delle integrazioni depositate il 30.11.2022 e 11.1.2023, appare completa dei contenuti di cui all'art. 68 co 2 CCII.

c) Qualifica di consumatore e sovraindebitamento. Assenza di condizioni soggettive ostative (artt 67 e 69 CCII).

[redacted] sono entrambi lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (docc. 40 e 41) e sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2 co 1 lett. e) CCII.

Sussiste, altresì, la condizione di sovraindebitamento, definito ai sensi dell'art. 2 co 1 lett. a), b) e c) CCII come stato di crisi (stato che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi) o di insolvenza (stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), del consumatore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

Nella fattispecie che si esamina sussiste uno stato di crisi tale che, senza una ristrutturazione dei debiti, appare probabile la successiva insolvenza.

Quanto al passivo, la situazione debitoria di [redacted]

[redacted] è stata indicata dagli OCC in euro 84.089,10. In realtà, il passivo appare superiore: l'OCC ha considerato soli euro 20.498,96 in relazione al creditore Banca Alpi Marittime, con cui è stato stipulato contratto di mutuo fondiario il 27.7.2016 e, tuttavia, essendo stato risolto il contratto, l'importo dovuto è pari a circa 120.000,00 euro per capitale oltre interessi ed accessori (cfr. memoria del creditore 24.5.2023), che si sommano alle restanti poste debitorie indicate nel ricorso e dall'OCC, cui si sommano euro 1.701,87 di cui si dà atto nella memoria 30.3.2023, per oltre 185.292,01 euro. Anche considerando che Banca Alpi Marittime, allo stato, ha percepito 60.000,00 euro da CONSAP spa, e dunque detraendo tale somma, il debito complessivo è comunque superiore a 125.000,00 euro.

Quanto ai flussi di cassa prospettici dei prossimi 12 mesi, deve osservarsi che sono costituiti dalla liquidità accantonata pari ad euro 26.000,00; dal differenziale tra le somme percepite quale reddito mensilmente ed il necessario al mantenimento.



Circa tale differenziale, deve osservarsi che i debitori percepiscono circa 1.936 euro netti mensili [redacted] ed euro 1.424,00 netti mensili [redacted] [redacted], oltre a forme assistenziali in ordine al mantenimento delle quali non vi è certezza e che dunque non si conteggiano quale base di calcolo (assegno unico INPS per la somma di euro 184,10 mensili e vauzer scolastico annuale di 1.600,00 destinato a durare sino al termine dell'università della figlia -verbale di udienza 12.9.2023). Quale somma necessaria al mantenimento, essa può stabilirsi in conformità alla spesa mediana ISTAT per una coppia con due figli (una figlia convivente ed un'altra figlia del solo [redacted] [redacted] nata da una precedente unione, a cui corrispondere un contributo di mantenimento), con lieve riduzione trattandosi di mero mantenimento, pari ad euro 2.700. Il differenziale residuo, pari ad euro 660,00 mensili, considerati i 12 mesi comporta un attivo di euro 7.920,00, che anche sommato alle liquidità sopra citate, non è sufficiente a far fronte alle obbligazioni.

Mette conto osservare che i debitori hanno un immobile di proprietà, in relazione al quale Banca Alpi Marittime ha ipoteca di primo grado, di non pronta liquidabilità e soggetto ad esecuzione immobiliare. La perizia effettuata nell'ambito dell'esecuzione immobiliare (allegato 42) indica un probabile "prezzo di mercato" pari ad euro 150.000,00: anche assumendo tale somma quale prezzo base, è fatto notorio che le vendite coattive molto difficilmente hanno buon esito al primo tentativo di vendita e, in ogni caso, il bene può essere aggiudicato per una somma pari al 75 % del prezzo base (112.500,00 euro) e con il sostenimento dei costi della procedura (perito, custode, delegato alla vendita). Tenuto conto dell'alea connessa ai tempi di vendita (difficilmente entro i 12 mesi) ed il ricavato dalla stessa, appare difficile indicare il ricavato da tale esecuzione coattiva tra i flussi dei prossimi 12 mesi.

Dal raffronto tra passivo certo, già scaduto, e le poste di flussi prospettici dei prossimi 12 mesi, di difficile ed aleatoria quantificabilità per le ragioni indicate, emerge comunque la sussistenza di crisi e dunque di sovraindebitamento.

Inoltre, non sono presenti le condizioni soggettive ostative all'accesso alla procedura di cui all'art. 69 CCII: non risulta che i consumatori siano già stati esdebitati nei 5 anni precedenti o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; né hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Sotto tale profilo, occorre considerare che la situazione debitoria appare dovuta all'aggiungersi al mutuo fondiario di tre finanziamenti per importi contenuti ([redacted]), stipulati con



trattenuta di quota dello stipendio. In particolare, essi hanno stipulato il 27 luglio 2016 contratto di mutuo fondiario per l'importo di euro 133.000, destinato all'acquisto dell'abitazione principale attuale luogo di residenza geografica, la cui rata iniziale era pari a 586,36 € mensili ed è stata versata regolarmente sino all'ottobre 2019.

Nel luglio 2017 il debitore ha contratto un prestito personale con Italcrowd spa per l'importo di euro 15.064,45, da rimborsare in rate, con trattenuta sullo stipendio, dell'importo di 162 € ciascuna. Nell'ottobre 2017 egli ha contratto un secondo prestito, tramite il medesimo agente di Italcrowd spa, per l'importo di 14.774,84, da rimborsare in rate mensili dell'importo di euro 210 ciascuna, mediante trattenuta di quote dello stipendio.

La debitrice ha poi contratto un prestito personale nel luglio 2018 con Vivibanca spa per l'importo di 12.606,19 € da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di 196 euro all'una, mediante trattenuta dello stipendio.

Tenuto conto della inesperienza in campo finanziario dei debitori, nonché che i finanziamenti sono stati contratti in presenza di due stipendi di importo non esiguo, l'assunzione da parte degli stessi di obbligazioni di ammontare tale da non essere più riusciti ad onorarle appare certamente connotata da colpa, tuttavia si tratta di imprudenza, imperizia e negligenza prive della gravità ostativa all'accesso alla procedura di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 69 CCII.

d)Esame della proposta: contenuto (art. 67 CCII), ammissibilità giuridica e fattibilità economica (art. 70 CCII).

La provvista alla base della proposta è composta dalla liquidità sin ora risparmiata, circa per la metà in corso di procedura essendo stata disposta la sospensione delle trattenute dello stipendio e non essendo pagato il mutuo fondiario, pari a 26.000,00 euro ed a 25.000,00 euro che verrebbero corrisposti ai debitori da La scialuppa CRT ONLUS, in seguito a finanziamento da restituire al mutuante in 84 rate mensili di euro 344,00 l'una (cfr. doc. 1 depositato 14.9.2023).

La proposta prevede con tali somme la ristrutturazione dei plurimi debiti (tre per i finanziamenti di cui si è detto, nonché per alcune poste affidate all'Agente della Riscossione e due poste debitorie minori nei confronti di Banca Ifis spa (euro 359,51) e Lusitia Futura spa (1.342,26) con stralcio parziale degli stessi e la sostituzione con un unico creditore.

I debitori, infatti, hanno proposto di pagare i creditori privilegiati (Sorìs e Agenzia delle Entrate nella misura del 70 %) ed i creditori chirografari al 10 % entro quattro mesi dall'erogazione del finanziamento da La Scialuppa. Inoltre, la proposta prevede il mantenimento della casa di proprietà gravata da mutuo fondiario, con reviviscenza del



contratto originario con Banca Alpi Marittime di Credito Cooperativo Carrù, stipulato in data 27.7.2016 per la somma capitale di euro 133.000,00 e risolto dalla Banca con missiva 6 ottobre 2020. In relazione a tale contratto, i debitori verserebbero entro un mese dall'erogazione del finanziamento tutte le rate insolute sino all'attualità, come se il contratto fosse continuato, proseguendo poi da tale momento con i versamenti mensili rateali secondo l'originario mutuo.

La proposta prevede altresì il pagamento delle spese di procedura quantificate in euro 5.978,00 per compenso OCC.

Quanto al mutuo fondiario, deve osservarsi che in esito alla risoluzione del contratto, la banca ha ricevuto dal Fondo di garanzia (CONSAP spa) l'importo di euro 60.033,14. L'immobile a garanzia è stato oggetto di pignoramento e nel processo esecutivo è stato valutato dal perito euro 150.000,00. In relazione a tale contratto, mette conto sin d'ora osservare che i debitori hanno sostenuto che il contratto prevedesse una rata fissa di euro 586,36 mensili e che pertanto il pagamento delle rate mensili dovrebbe essere tale. La Banca non si è opposta alla reviviscenza del contratto ma ha sostenuto che stante l'interesse variabile pattuito, la rata dovrebbe essere calcolata facendo riferimento al mutato tasso di interesse.

Dunque, con le somme accantonate e con quelle corrisposte dal finanziamento erogato da la scialuppa, si prevede il pagamento:

- immediato delle spese in prededuzione,
- entro quattro mesi dalla data di erogazione del finanziamento dei creditori privilegiati (Agenzia delle Entrate e Soris) nella misura del 70 % e dei creditori chirografari in misura del 10 %;
- entro un mese dalla data di erogazione del finanziamento delle rate scadute in relazione al mutuo fondiario.

Il piano appare fattibile dal punto di vista economico. Infatti, lo stipendio attuale dei debitori, cessate le trattenute, sarebbe pari a complessivi euro 3.360,00 mensili; il mantenimento del mutuo fondiario permetterebbe il mantenimento dell'abitazione e le somme necessarie al mantenimento, mutuo compreso, potrebbero quantificarsi nella misura già sopra indicata di 2.700,00 euro. La restante somma di euro 660,00 appare sufficiente al rimborso in 84 rate mensili del finanziamento erogato da La Scialuppa (euro 344,00 l'una), anche tenuto conto dell'eventuale rialzo del tasso di interesse del mutuo fondiario.

Quanto all'ammissibilità giuridica, deve osservarsi che il creditore fondiario verrebbe integralmente soddisfatto e il pagamento dei creditori privilegiati nella misura del 70 %,



tenuto conto del soddisfacimento che gli stessi potrebbero avere in ipotesi liquidatoria appare conforme alla previsione di cui all'art. 67 co 4 CCII, come attestato dall'OCC.

Al riguardo, mette conto osservare che in ipotesi di liquidazione controllata l'attivo sarebbe costituito dal differenziale tra stipendio ed il necessario al mantenimento del nucleo familiare, pari a 660,00 euro mensili come sopra di è detto, da corrispondere alla procedura per i 36 mesi di durata della liquidazione controllata, per complessivi euro 23.760,00. Inoltre, vi sarebbe il ricavato dalla vendita dell'immobile di abitazione, in tempi e per una somma ricavabile del tutto aleatoria, sul cui ricavato troverebbe soddisfazione il creditore ipotecario, con residuo disponibile per gli altri creditori solo in ipotesi di integrale soddisfazione di questo.

Con il piano oggetto di esame, i creditori privilegiati sono soddisfatti al 70 % ed in tempi brevi e i chirografari sono soddisfatti parimenti in tempi brevi in misura comunque non irrisoria (10 %), con certezza del ricavato a fronte di una del tutto ipotetica possibilità di percepire attivo all'esito della liquidazione controllata.

Alla luce di quanto esposto, la proposta appare ammissibile giuridicamente, in quanto rispettosa dell'ordine dei privilegi e della causa concreta del piano assegnando a ciascun creditore una percentuale del proprio credito non irrilevante e fattibile dal punto di vista economico.

Occorre tuttavia precisare che le somme indicate, in prededuzione, come compenso in favore dell'OCC verranno esattamente quantificate e liquidate dal Giudice, all'esito della avvenuta completa esecuzione del piano, come meglio indicato al paragrafo 3 della presente sentenza.

Inoltre, il credito del professionista ulteriore rispetto a quelli nominati dall'OCC (avv. Cattelan), sorto in funzione della domanda di omologazione del piano, deve considerarsi in prededuzione nella sola misura del 75% ex art. 6 CCII, mentre la restante parte del credito deve ritenersi assistito da privilegio.

e. Osservazioni dei creditori

Passando ad esaminare le osservazioni presentate da alcuni dei creditori, deve ritenersi che non ostino all'omologa della proposta per quanto di seguito si espone.

e. 1 Banca Alpi Marittime

Circa le osservazioni trasmesse da Banca delle Alpi Marittime con pec 2 marzo 2023, poi costituitasi con memoria depositata il 3 maggio 2023 occorre precisare che la proposta prevede la reviviscenza del mutuo originario, il pagamento entro un mese dall'ottenimento del finanziamento da la Scialuppa delle rate scadute e da tale momento il pagamento



mensile secondo le condizioni contrattuali originariamente pattuite. La Banca non si è opposta e dunque ha implicitamente acconsentito alla rimessione *in bonis* nell'originario rapporto contrattuale (pec 2 marzo 2023 in allegato alla memoria dell'OCC datata 30 marzo 2023 e memoria di costituzione della Banca datata 2 maggio 2023), tuttavia ha evidenziato che il contratto prevedeva un tasso di interesse variabile e che, dunque, la rata dovrebbe essere aggiornata sulla base di tale parametro. I debitori per contro hanno prospettato che si tratti di termine fisso e chiesto risolversi tale punto.

Deve tenersi conto delle seguenti previsioni contenute nel contratto di mutuo fondiario 27.7.2016:

- art. 1 (oggetto del contratto), punto 3), in cui si prevede che *“il valore del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del presente contratto, al momento della conclusione dello stesso, è pari al 2,607 % (due virgola seicento sette per cento) il TAEG è calcolato per l'ipotesi che il tasso di interesse nominale annuo rimanga fisso per tutta la durata del contratto e ipotizzando l'applicazione delle condizioni economiche indicate nel documento di sintesi allegato; il tasso applicato potrà variare in funzione dei valori tempo per tempo assunti dal parametro di riferimento”*;

- art. 3 (termini e modalità di rimborso), in cui al punto 1) di indica che *“La parte finanziata si obbliga a rimborsare Il presente mutuo in anni 25 (venticinque) mediante il pagamento di n. 300 (trecento) rate posticipate di ammortamento con cadenza mensile , a partire dalla prima scadenza del giorno 1 settembre 2016 , tutte comprensive di capitali ed interessi , al tasso indicato nel successivo art. quattro, come da piano di ammortamento (rate costanti, ammortamento francese)”*;

- art. 4 (interessi tasso indicizzato , al punto 1) prevede che *“Il tasso di interesse, sia per il periodo di preammortamento che per il periodo di ammortamento, è fissato nella misura nominale annua pari all'Euribor 6 (sei) mesi (base 365 -trecentosessantacinque), Rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di ogni mese è di norma pubblicato dalla stampa finanziaria il giorno successivo, arrotondato ai 10 centesimi superiori , vale a dire il parametro di riferimento, attualmente pari al - 0,10 % (meno zero virgola dieci per cento) maggiorato di 2,30 (due virgola trenta) punti (spread), tuttavia considerato che il parametro di riferimento è negativo, le parti concordano che il tasso minimo applicato sarà pari al valore dello spread , cioè 2,30 % (due virgola trenta per cento). Il tasso così determinato si modificherà in relazione alla misura del parametro di riferimento in essere al primo giorno del mese in cui cade ogni singola rata di ammortamento e con decorrenza a*



far tempo dall'inizio del mese stesso ; alle variazioni del parametro di riferimento corrisponde la variazione della componente interessi della rata dovuta”;

- nel documento di sintesi, l'importo del mutuo è indicato in 133.000,00, circa la “durata, tipologia di rata, tipo di ammortamento e periodicità delle rate”, si indica che “Il rimborso del finanziamento sarà effettuato entro il termine finale di 300 mesi, mediante n. 300 rate costanti (ammortamento francese) e posticipate con scadenza mensile, a partire dal 1/9/2016, dell'importo attualmente di EUR 586,36 ciascuna comprensiva di capitale e interessi, secondo l'allegato piano di ammortamento “; il tasso di interesse nominale annuo è espressamente indicato come “indicizzato“ e fissato sia per il periodo di preammortamento che per il periodo di ammortamento nella misura nominale annua pari all'euribor sei mesi (base 365), rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di ogni mese e arrotondato come d'articolo sopraindicato ;

- il piano di ammortamento premette che l'importo richiesto è di euro 133.000 al tasso attuale del 2,3%, da rimborsare in 301 rate con periodicità mensile con ultima scadenza al 01/08/2041. Specifica anche che “i dati riportati nel presente piano di ammortamento sono validi fino alla successiva modifica del valore del parametro di indicizzazione del tasso di interesse e/o dei costi aggiuntivi conformemente a quanto previsto nel contratto” .

Alla luce delle previsioni contrattuali, non vi è dubbio che l'interesse sia variabile e, in particolare, legato all'andamento del Euribor, con una previsione, in ogni caso, di tasso non inferiore al 2,30 % anche per l'ipotesi (all'epoca plausibile) di Euribor negativo. La rata è pertanto costante quanto al capitale indicato nel piano di ammortamento e variabile quanto alla quota di interessi, parametro legato all'indice citato.

Il piano di ammortamento chiarisce, infatti, che “i dati riportati nel presente piano di ammortamento sono validi fino alla successiva modifica del valore del parametro di indicizzazione del tasso di interesse e/o dei costi aggiuntivi conformemente a quanto previsto nel contratto”.

La durata del contratto è indicata in relazione alle 301 rate mensili (una in preammortamento e 300 in ammortamento), il cui ammontare varia in relazione al tasso di riferimento.

Pertanto, chiarito tale punto, non vi sono ragioni ostative all'omologa e deve autorizzarsi, applicandosi analogicamente l'art. 67 co 5 CCII, il pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto, così come verrà quantificato dalla banca tenuto conto della variabilità del tasso di interesse. La norma citata, relativa all'ipotesi di contratto non risolto, appare applicabile analogicamente alla fattispecie in esame, caratterizzata dalla reviviscenza del contratto su accordo delle parti (in particolare quanto alla Banca espresso costituendosi



senza opporsi circa la “ripresa” del contratto ed opponendosi solo in relazione alla somma indicata come rata dovuta), che non appare inammissibile tenuto conto della libertà del contenuto del piano prevista dall’art. 67 co 1 CCII.

Mette conto osservare che, come indicato dalla banca nella memoria datata 24.5.2023, la riviviscenza del contratto comporta la debenza dell’intero capitale (oltre agli interessi) mutuato, tra cui l’importo di euro 60.033,14 versato il 24/01/2022 dal Fondo Consap in favore della Banca Alpi Marittime e che, quest’ultima, ha precisato che restituirà al Fondo in conseguenza della remissione *in bonis* del contratto di mutuo.

e. 2 Agenzia delle Entrate Riscossione

Agenzia delle Entrate Riscossione con pec 3 marzo 2023 ha puntualizzato l’ammontare delle somme “cartellizzate” ad affidate all’Agente della Riscossione, i gestori della crisi hanno preso atto della quantificazione e non può ritenersi che si tratti di osservazioni bensì di mera precisazione del credito, il cui pagamento rimane invariato nella percentuale.

e. 3 Vivibanca spa

Vivibanca, creditore chirografario, invece, ha trasmesso vere e proprie osservazioni sostenendo la sussistenza di colpa grave nell’indebitamento e la maggior convenienza dell’alternativa liquidatoria.

Occorre osservare che, secondo quanto indicato dall’OCC nella relazione integrativa 30.1.2023, tale creditore che ha concesso il finanziamento alla debitrice quando già era presente il mutuo fondiario, non appare aver correttamente valutato il merito creditizio e da ciò ne deriva ex art. 69 co 2 CCII l’impossibilità di presentare osservazioni per contestare la convenienza della proposta.

In ogni caso, in relazione ad entrambi i profili oggetto di osservazioni, si è già detto sopra circa la valutazione in ordine alle condizioni soggettive ostative, escludendosi la gravità della colpa nell’indebitamento certamente connotato da colpa, e circa la non deteriorità dell’alternativa della liquidazione controllata per i creditori, in particolare chirografari, tenuto conto delle somme acquisibili a titolo di differenziale tra redditi e necessario al mantenimento nei 36 mesi di liquidazione controllata, delle liquidità e del ricavabile del tutto aleatorio quanto a tempi e *quantum* dalla vendita in tale sede dell’immobile.

Deve osservarsi inoltre, che il piano prevede il mantenimento dell’immobile di proprietà, con conseguente conservazione della garanzia generica per tutti i creditori, compresi quelli chirografari come Vivibanca spa.



Pertanto, il credito di Vivibanca spa non viene soddisfatto con l'esecuzione del piano in misura deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria e non sussistono ostacoli all'omologa neppure sotto tale profilo (art. 70 co 9 CCII).

e.4. Italcredi spa

Italcredi spa ha precisato l'importo dovuto ed ha sostenuto che difetterebbe la "fattibilità giuridica" in quanto il piano propone un sacrificio eccessivo per Italcredi, prevedendo un periodo di esecuzione di tempo limitato.

Al riguardo, ai sensi dell'art. 70 co 9 CCII si richiama quanto sopra osservato in punto non deteriorità rispetto all'ipotesi liquidatoria. Inoltre, in relazione alla fattibilità giuridica, deve osservarsi che il pagamento del 10 % dei creditori chirografari, non irrisorio, consente di ritenere sussistente la causa concreta del piano.

Occorre comunque chiarire, quanto alla durata, che i creditori chirografari e privilegiati (escluso il fondiario) verranno soddisfatti nelle percentuali indicate entro quattro mesi dalla concessione del finanziamento da La Scialuppa ma i debitori dovranno ripagare il debito a tale ultimo soggetto in 84 rate mensili.

Per quanto sinora esposto, deve omologarsi il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto, ai sensi degli art. 67 ss CCII, da

3. Esecuzione del piano.

Ai sensi dell'art. 71 CCII i debitori dovranno compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano e l'OCC vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice qualora necessario. Lo svincolo delle somme versate dal debitore dovrà essere autorizzato dal giudice ai sensi dell'art. 71 co 2 CCII.

Terminata l'esecuzione del piano, l'OCC, sentito il debitore, presenterà, entro il termine che si stabilisce con la presente sentenza in 60 giorni, al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 co 4 CCII e, se il piano sarà stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice provvederà alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, nonché della diligenza dell'OCC (art. 71 co 4 e 6 CCII) e ne autorizzerà il pagamento.

Mette conto osservare che il piano prevede la reviviscenza del contratto di mutuo con Banca Alpi Marittime e pertanto deve autorizzarsi ex art. 67 co 5 CCII, entro un mese dal ricevimento del finanziamento da La scialuppa, il pagamento del debito per capitale e interessi scaduto sulla base dell'originario contratto. I successivi pagamenti rateali potranno essere effettuati in autonomia dai debitori e, rispetto a tale creditore, l'esecuzione del piano



deve ritenersi terminata al momento della rimessione *in bonis* del contratto e del pagamento del debito scaduto per capitale ed interessi ex art. 67 co 5 CCII, non essendo correlata all'integrale pagamento di tutte le rate.

Infine, deve disporsi la trascrizione della sentenza sui beni immobili ed i beni registrati di proprietà.

PQM

visto l'art. 70 CCII,

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto, ai sensi degli art.

67 ss CCII, da

dichiara chiusa la procedura;

autorizza ex art. 67 co 5 CCII i debitori al pagamento a Banca delle Alpi Marittime del debito per capitale ed interessi scaduto alla data dell'omologa, entro un mese dal ricevimento del finanziamento da La Scialuppa CRT Onlus;

dispone a cura dell'OCC la trascrizione della sentenza sui beni immobili ed i beni registrati di proprietà, la comunicazione ai creditori e la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita area del sito del Tribunale ai sensi dell'art. 70 co 1 e 8 CCII, entro 48 ore dalla comunicazione.

Torino, 2.11.2023

Il Giudice

(dott.ssa Carlotta Pittaluga)

